



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**Servizio Ambiente ed Ecologia**

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748  
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111 fax 0831 565485  
www.provincia.brindisi.it      provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. 7407 di prot.  
(da citare nel riscontro)

Brindisi, 06 MAR, 2017

**OGGETTO:** Istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lg. 152/06 e s.m.i. per il progetto di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in Z.I. del Comune di Brindisi – Proponente: **SIR Servizi Industriali s.r.l.**  
**Trasmissione verbale della Conferenza di Servizi del 28 febbraio 2017.**

solo PEC

**SIR Servizi Industriali s.r.l.**  
Piazza XXIV Maggio, 15 - Carovigno  
*sir-srl@pec.it*

**Comune di Brindisi**  
Ufficio Controllo Risanamento Ambientale - Igiene Urbana  
Ufficio Urbanistica e Assetto del Territorio  
SUAP  
*ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it*

**ARPA DAP Brindisi**  
*dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

**Dipartimento di Prevenzione A.S.L. BR/1**  
*protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it*

**Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi**  
*com.brindisi@cert.vigilfuoco.it*

**Consorzio ASI Brindisi**  
*uffprotocollo.asibr@legalmail.it*

**Autorità di Bacino della Puglia**  
*segreteria@pec.adb.puglia.it*

**Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio  
per le province di Brindisi, Lecce e Taranto**  
*mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it*

**Regione Puglia**  
Sezione Assetto del Territorio  
*servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it*

In allegato alla presente si trasmette il verbale della Conferenza di Servizi richiamata in oggetto.

Il Dirigente  
Dott. Pasquale Epifani



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**Servizio Ambiente ed Ecologia**

**OGGETTO:** Procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lg.s 152/06 e s.m.i. per il progetto di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in Z.I. del Comune di Brindisi. Proponente: SIR Servizi Industriali s.r.l.

***Verbale della conferenza di servizi del 28.02.2017***

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 11:45, presso la sede della Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente ed Ecologia, sotto la presidenza del dott. Pasquale Epifani in qualità di Dirigente del Servizio e in presenza dell’ing. Giovanna Annese in qualità di segretario verbalizzante e Responsabile del Procedimento, si tiene, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i, la conferenza di servizi istruttoria convocata con nota prot. n. 4790 del 10/02/2017 finalizzata alla valutazione dell’istanza presentata da SIR Servizi Industriali s.r.l. relativa alla procedura di valutazione d’impatto ambientale e autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la realizzazione ed esercizio di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi da ubicarsi nella zona industriale del Comune di Brindisi.

Alla conferenza sono stati invitati:

1. SIR Servizi Industriali s.r.l.;
2. Comune di Brindisi: Servizio Ambiente, Servizio Urbanistica e SUAP;
3. ARPA Puglia DAP Brindisi;
4. A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione;
5. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Brindisi;
6. Consorzio ASI Brindisi;
7. Autorità di Bacino della Puglia;
8. Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;
9. Regione Puglia – sezione assetto del territorio.

Ai lavori della conferenza di Servizi risultano presenti i rappresentanti della società SIR, in persona di Antonio Roma, Dario Fischetto, Pasquale Melpignano e Diviggiano Fabio, oltre che la rappresentante dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Brindisi, arch. Marcella Marangio, giusta delega prot. 0019946 del 28/02/2017, come da foglio firme allegato.

Preso atto dell’assenza degli altri Enti, pur se regolarmente convocati, si procede alla lettura delle note pervenute, allegate al presente verbale, e riepilogate di seguito:

- nota prot. 11421 del 27/02/2017 con cui Arpa Puglia – DAP di Brindisi prende atto del riscontro fornito dal proponente alle richieste formulate nella precedente nota prot. 27588 del 03/05/2016, fatta eccezione per alcuni punti, necessari al fine di poter esprimere il parere di competenza. Precisa inoltre che *qualora l’istanza abbia esito positivo si riserva di esprimere le proprie considerazioni sul Piano di Monitoraggio;*
- la nota prot. 955 del 27/02/2017 con cui il consorzio ASI esprime parere favorevole, con prescrizioni, *esclusivamente con riferimento alla conformità urbanistica, fatti salvi i pareri degli altri enti competenti in materia di assetto del territorio, di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro;*
- la nota prot. 18757 del 24/02/2017 con cui il settore Ecologia Ambiente del Comune di Brindisi richiede alcuni chiarimenti;
- la nota prot. 2426 del 24/02/2017 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi conferma quanto comunicato con precedente nota prot. 4278 del 29/04/2016.

In merito al parere espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la responsabile del procedimento informa che la richiamata nota prot. 4278 del 29/04/2016 fa presumibilmente riferimento al progetto presentato dallo stesso soggetto e ubicato nel medesimo lotto della zona industriale di Brindisi, già approvato dal Servizio Ambiente ed Ecologia con provvedimento n. 131 del 10/12/2014. Pertanto, con nota prot. 6610 del 27/02/2017 (allegata al verbale), è stato dato riscontro al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco evidenziando l'opportunità di integrare e/o rettificare il parere trasmesso, e comunque precisando che, secondo quanto dichiarato dal Gestore, l'impianto in progetto non sarebbe soggetto a CPI.

Prende la parola l'arch. Marangio per chiedere al presidente della Conferenza di Servizi di chiarire in quali termini il provvedimento finale di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208, di competenza della Provincia, coordinerà e sostituirà i titoli abilitativi edilizi, che in questo caso, comunque, sono di competenza del SUAP e non del Settore Urbanistica del Comune, da lei rappresentato. Tanto anche al fine di chiarire in capo a quale ente saranno incardinati gli adempimenti successivi.

Il dott. Epifani precisa che, sebbene il procedimento di autorizzazione unica, ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., preveda che la valutazione positiva del progetto *"autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."*, tuttavia ciò non comporta automaticamente la sostituzione della Provincia al comune nello svolgimento delle attività di propria competenza.

Il provvedimento rilasciato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. potrà coordinare i titoli abilitativi edilizi ed urbanistici eventualmente rilasciati dagli organi competenti, ma non sostituirli, né tantomeno determinare la sostituzione da parte della Provincia nei successivi adempimenti da questi derivanti, che restano in capo alle singole autorità competenti.

Pertanto, qualora la documentazione progettuale presentata dal proponente non posseda tutti gli elementi necessari per il rilascio dei predetti titoli da parte degli uffici comunali all'interno del presente procedimento (ad esempio gli elaborati progettuali esecutivi degli impianti) e comunque con tempi compatibili con questo, potrà essere valutata la possibilità di rilasciare un provvedimento condizionato alla successiva acquisizione degli ulteriori atti autorizzativi necessari (ad esempio il procedimento unico del SUAP).

Tuttavia gli enti competenti al rilascio di tali atti (Settore Urbanistica del Comune, SUAP del Comune, ASL relativamente agli aspetti ambientali e a quelli della sicurezza dei lavoratori) dovranno quantomeno esprimersi a livello preliminare, all'interno del procedimento in corso, sull'assentibilità del progetto e sulle eventuali modifiche necessarie per acquisire i successivi titoli abilitativi di propria competenza.

L'arch. Marangio, a tal fine, precisa che è necessario che il proponente presenti il titolo di proprietà delle aree, e che chiarisca quanto evidenziato nel parere del consorzio ASI circa la consistenza del lotto e la presenza negli elaborati progettuali di una particella catastale che risulta soppressa. Al fine invece di acquisire il titolo abilitativo edilizio è necessaria tutta la documentazione di rito: bilancio di produzione dei materiali di scavo, deposito degli elaborati riguardanti gli impianti al servizio lavori pubblici, acquisizione del parere igienico sanitario della ASL, ecc...

Si passa quindi a discutere degli aspetti più prettamente ambientali, e nel merito di questi la responsabile del procedimento e il presidente della conferenza espongono alcune questioni che necessitano di essere ulteriormente chiarite, e che vengono sinteticamente riportate nell'elenco che segue:

1. la natura pericolosa/non pericolosa dei rifiuti in ingresso, e le modalità operative con le quali saranno gestiti i rifiuti in ingresso (es. prestoccaggio) al fine di verificare che gli stessi posseggano i requisiti per poter essere trattati nell'impianto;
2. le modalità operative per verificare l'efficacia dei trattamenti di inertizzazione e le modalità gestionali dei rifiuti che, all'esito del trattamento, non posseggano i requisiti per poter essere smaltiti in discariche per rifiuti non pericolosi;
3. il criterio con cui verranno assegnati i diversi codici CER per i rifiuti prodotti dall'impianto, in particolare con riferimento al CER 190203 *miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi* e 190206 *fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05*, anziché i codici 19 03 05 e 19 03 07;
4. se i rifiuti in ingresso saranno conferiti con cisterne o con cassoni scarrabili, al fine di valutare le possibili emissioni odorigene;
5. la necessità di dimostrare, attraverso apposite analisi preventive, l'assenza di emissioni odorigene riconducibili ai rifiuti trattati, e l'eventuale necessità di prevedere un sistema di aspirazione delle arie esauste dal capannone, sia per la prevenzione di emissioni odorigene all'esterno che per garantire un ambiente di lavoro salubre per i lavoratori presenti nel capannone (ai sensi dell'Allegato IV al D.Lgs. 81/2008 – requisiti degli ambienti di lavoro);
6. come sarà gestita operativamente l'attività al raggiungimento dei quantitativi massimi stoccabili in impianto nel caso in cui le discariche di destino dei rifiuti trattati dovessero risultare indisponibili;
7. il numero di volte, in un anno, in cui si stima che avverrà l'operazione di caricamento dei silos con i reagenti, al fine di stimare la significatività delle emissioni dagli sfiati;
8. relativamente al sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche:
  - a. in ottemperanza a quanto previsto dal R.R. 26 all'art. 2 è obbligatorio il riutilizzo. Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui agli artt. 16 e 17 del Regolamento è necessaria *motivata e circostanziata relazione* (che non risulta prodotta) che dimostri l'impossibilità tecnica; si potrebbe, solo a titolo di esempio, riutilizzarla per ridurre l'approvvigionamento idrico da rete consortile;
  - b. non è presente una verifica atta a dimostrare che l'unica caditoia prevista in progetto sia sufficiente a raccogliere tutte le acque meteoriche ricadenti sul piazzale; qualora la stessa non risulti verificata è necessario prevedere canalette perimetrali atte a prevenire il riversamento delle acque sulle aree contermini;
  - c. non sembra sia presente il trattamento di disoleatura, sebbene dichiarato in relazione e richiesto ai sensi del R.R. 26/2013;
  - d. il valore di permeabilità del terreno individuato nella relazione idrogeologica R6 ( $k = 6,7 \times 10^{-5}$  m/s) non coincide con quello ipotizzato per il dimensionamento delle trincee drenanti (relazione R5  $k = 8,7 \times 10^{-5}$  m/s); utilizzando il valore derivante dalla prova in sito, sembrerebbe che la superficie disperdente della trincea drenante non risulti verificata (anche tenendo conto delle difformità tra le dimensioni descritte nella relazione R5 e quelle riportate nelle tavole 03.AM e 07.AM).

Pertanto, sulla base di quanto discusso nella conferenza di servizi e delle note interlocutorie trasmesse dagli enti, il presidente della Conferenza di Servizi

#### DECIDE

di aggiornare i lavori della stessa, assegnando al proponente 60 giorni per fornire riscontro alle richieste di chiarimento formulate dai diversi Enti nelle note allegate al presente verbale e di quelle scaturite nell'ambito della Conferenza di Servizi da parte degli Enti presenti, come sopra richiamate. A seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta sarà convocata la Conferenza di Servizi decisoria.

Alle ore 13:15 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Conferenza.

Il Segretario verbalizzante

Ing. Giovanna Annese



Il Presidente della Conferenza

Dott. Pasquale Epifani



Allegati:

1. foglio presenze e delega;
2. nota prot. 11421 del 27/02/2017 di Arpa Puglia – DAP di Brindisi;
3. nota prot. 955 del 27/02/2017 del consorzio ASI Brindisi;
4. nota prot. 18757 del 24/02/2017 del settore Ecologia Ambiente del Comune di Brindisi;
5. nota prot. 2426 del 24/02/2017 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi;
6. nota prot. 6610 del 27/02/2017 del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia.